

Bruxelles, 22 dicembre 2020
(OR. en)

14332/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0362 (COD)**

**VOTE 75
INF 231
PUBLIC 92
CODEC 1418**

NOTA

Oggetto:	– Risultato della votazione – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica – Adozione dell'atto legislativo – Deroga al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 del TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea – Risultato della procedura scritta conclusa il 22 dicembre 2020
----------	--

Il risultato della votazione sull'atto legislativo in oggetto figura nell'allegato I della presente nota.

Documento di riferimento:

PE-CONS 65/20

data di adozione della decisione di ricorrere alla procedura scritta da parte del
Coreper, parte seconda: 16.12.2020.

Le dichiarazioni e/o motivazioni di voto figurano nell'allegato II della presente nota.



General Secretariat of the Council

Institution: Council of the European Union
 Session:
 Configuration:
 Item: 2020/0362 (COD) (Document: 65/20)
 Voting Rule: qualified majority
 Subject: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight and road passenger connectivity following the end of the transition period provided for in the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

Vote	Members	Population (%)
Yes	27	100%
No	0	0%
Abstain	0	0%
Not participating	0	
Total	27	

Sitting date: **22/12/2020**
 Final result



Member State	Weighting	Vote	Member State	Weighting	Vote
BELGIQUE/BELGIË	2,56		LIETUVA	0,62	
БЪЛГАРИЯ	1,56		LUXEMBOURG	0,14	
Ceská republika	2,35		MAGYARORSZÁG	2,18	
DANMARK	1,30		MALTA	0,11	
DEUTSCHLAND	18,54		NEDERLAND	3,89	
EESTI	0,30		ÖSTERREICH	1,98	
ÉIRE/IRELAND	1,10		POLSKA	8,49	
ΕΛΛΑΔΑ	2,40		PORTUGAL	2,30	
ESPAÑA	10,49		ROMÂNIA	4,34	
FRANCE	14,98		SLOVENIJA	0,47	
HRVATSKA	0,91		SLOVENSKO	1,22	
ITALIA	13,65		SUOMI/FINLAND	1,23	
ΚΥΠΡΟΣ	0,20		SVERIGE	2,29	
LATVIJA	0,43				

* When acting on a proposal from the Commission or the High Representative, qualified majority is reached if at least 55 % of members vote in favour (15 MS) accounting for at least 65% of the population
 For information: <http://www.consilium.europa.eu/public-vote>

Dichiarazione dell'Austria, della Danimarca, della Grecia, dell'Italia e della Spagna

L'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna sostengono l'obiettivo di garantire i collegamenti di base nel settore dei trasporti su strada nel caso in cui il Regno Unito e l'Unione europea non concludano un nuovo accordo di partenariato entro la fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020. Accogliamo con favore le misure temporanee proposte intese a consentire ai trasportatori di merci su strada e agli operatori di servizi a mezzo autobus in possesso di licenza del Regno Unito di trasportare merci e passeggeri da e verso gli Stati membri dell'UE. Come nel 2019, tali misure sono necessarie per prevenire gravi perturbazioni nel quadro di tali operazioni di trasporto per il periodo immediatamente successivo alla fine del periodo di transizione.

Tuttavia, la situazione al 1° gennaio 2021 non è paragonabile a quella di inizio primavera 2019. Tutte le parti interessate e coinvolte nel processo di recesso del Regno Unito dall'UE hanno avuto pienamente modo di prepararsi agli inevitabili cambiamenti derivanti dalla decisione del Regno Unito di recedere dall'UE. Di conseguenza, l'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna temono che l'ambito di applicazione della proposta iniziale sia stato esteso per includervi una serie di operazioni di cabotaggio nel settore del trasporto di merci su strada. Riteniamo che tale estensione dell'ambito di applicazione non sia in linea con gli orientamenti relativi alle misure di emergenza concordati dal Consiglio europeo sulla condotta generale dell'UE a 27, dal momento che tali operazioni non sono strettamente necessarie per garantire i collegamenti di base tra il Regno Unito e l'UE a 27.

Nondimeno, consapevoli delle considerazioni economiche generali, l'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna comprendono che i diritti concessi ai trasportatori e agli operatori del Regno Unito in condizioni di reciprocità sono un modo per far fronte alla situazione unica di uno Stato membro che recede dall'Unione europea. L'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna sottolineano che la condizione relativa alla progressiva eliminazione dei diritti concessi da tale regolamento ne costituisce un elemento essenziale. Si tratta di una misura adottata per ridurre al minimo gli effetti negativi della fine del periodo di transizione. Desideriamo tuttavia sottolineare che il diritto di effettuare operazioni di cabotaggio all'interno dell'UE è un diritto esclusivo dei suoi Stati membri e non sembra necessario in questa situazione.

L'Austria, la Danimarca, la Grecia, l'Italia e la Spagna ritengono che i diritti concessi ai trasportatori e agli operatori del Regno Unito per un periodo di tempo limitato in condizioni di reciprocità siano dovuti alla situazione unica di uno Stato membro che recede dall'Unione. Il regolamento in causa non pregiudicherà ulteriori negoziati con il Regno Unito o con altri paesi terzi e non sarà considerato un precedente.
